

Alle Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Bergamo  
In persona dei rispettivi D.S.

Milano, 12.12.2024

**Oggetto: Invito alla corretta applicazione ed osservanza dell'Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle R.S.U. e del successivo Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie.**

Egr. Dirigente,

in vista dell'imminente rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti e delle connesse procedure elettorali, certi della correttezza con cui saranno gestite le operazioni elettive, lo scrivente Ufficio Legale si onera semplicemente di rammentare che l'intera procedura di elezione delle R.S.U. dovrà essere condotta nel rispetto dell'ACNQ del 12 aprile 2022 nonché dell'art. 3 del Protocollo siglato il 20.11.2024 tra l'A.Ra.N e le OO.SS.

In particolare, al fine di evitare che dall'eventuale mancato rispetto delle procedure elettive possa concretamente derivare un danno alle OO.SS. interessate, appare il caso di richiamare quanto disposto dall'art. 3 del citato Protocollo, il quale afferma: *"1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata: 27 gennaio 2025 annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale. **28 gennaio 2025 ... contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate**"*, previa *"messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta"* (Cfr art. 16 co. 3 lett. c dell'ACNQ attualmente vigente).

Come noto, ai sensi del successivo art. 18 co. 6 ACNQ/2022, *"il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU"* e, il successivo comma 7 chiaramente afferma che *"ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta"*.

Stante quanto sopra, pur nella consapevolezza che l'indizione e la gestione delle elezioni RSU non è di pertinenza dell'amministrazione scolastica, si vuole comunque invitare e sensibilizzare l'amministrazione a far rispettare al personale scolastico tali vincoli, in quanto, un eventuale comportamento contrario, qualora dovesse essere effettivamente accertato nelle competenti sedi, comporterebbe l'oggettiva violazione della *"par condicio"* tra Organizzazioni Sindacali potenzialmente interessate alle suddette elezioni, danneggiando l'Organizzazione Sindacale rispettosa del regolamento siglato il 20.11.2024.

A tal fine, non occorre, difatti, rammentare che il Dirigente Scolastico deve garantire la limitazione dell'accesso indiscriminato di personale esterno all'istituto scolastico il quale, in virtù di ciò, potrebbe commettere azioni lesive di un diritto altrui. Il Dirigente Scolastico, difatti, è tenuto a verificare gli accessi del personale esterno che richiede l'accesso all'istituto. Vero è infatti che lo stesso, per il tramite del personale all'uopo preposto, richiede al personale esterno non previamente autorizzato di apporre per iscritto negli appositi registri le motivazioni relative all'ingresso, avendo l'obbligo di adottare – semmai - quanto previsto dagli artt. 55 e ss del D. Lgs. 165/2001 nei confronti di quel lavoratore/preposto che abbia consentito l'accesso

a personale esterno non autorizzato, soprattutto quando questi abbia fatto ingresso nell'istituto per svolgere attività non consentita come, ad esempio, l'acquisizione delle firme da parte del personale scolastico per la sottoscrizione delle liste relative alla costituzione delle R.S.U. in violazione dell'art. 3 del Protocollo siglato il 20.11.2024.

Ebbene, **qualora un simile comportamento dovesse essere effettivamente accertato all'interno dei locali scolastici**, sottoposti alla diretta gestione e responsabilità del Dirigente Scolastico, considerato inoltre l'oggettivo danno che potrebbe subire l'Organizzazione Sindacale oggi rappresentata, la stessa non esisterà a notiziare la S.V. di quanto accaduto al fine di consentirLe l'avvio di quanto di competenza ed a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente per la tutela dei propri diritti. Difatti, tutti i pubblici impiegati sono responsabili in sede disciplinare per le azioni od omissioni che comportano una violazione dei propri doveri generali (ex art. 97 Cost.) e specifici (secondo il contratto di assunzione, giusta la disciplina delineata dall'art. 55, d. lgs. N. 165/2001); i dirigenti, invece, sono responsabili per l'omesso controllo.

Fiduciosi che la S.V. si prodigherà affinché vengano puntualmente garantiti ed osservati i richiami normativi sopra indicati, salutiamo cordialmente augurandovi buon lavoro.

*Ufficio Legale Regionale UIL Scuola Rua Lombardia*